



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTOTTO**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	COSTANZO ANTONIO	No - Giust.
SPATRISANO ANTONIO	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	VETTORELLO ALESSANDRO	Sì
FIUME TERESA	Sì	LOMAZZO ANTONIO	No
ROLLE' MICHELE	Sì		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	2

Assume la Presidenza **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 37 del 06/12/2018 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017
”

L'Assessore Lamberto illustra l'adempimento richiesto dal Testo Unico sulle società partecipate e ricorda che già a settembre del 2017 il Comune ha effettuato la rilevazione straordinaria richiesta dalla norma. Adesso si procede con quella ordinaria che va fatta entro il 31 dicembre di ogni anno e che porta agli stessi risultati di conferma delle partecipazioni possedute (sostanzialmente in SMAT che svolge un servizio istituzionale fondamentale).

Esaurita la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 11
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 37 del 06/12/2018 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017**
”

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 11
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 37

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L' ASSESSORE

L' ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 06/12/2018

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017**

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune aveva l'obbligo di effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che:

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione consiliare n. 37;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Candiolo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONE DIRETTA
Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (SMAT), con partecipazione dello 0,05557 per lo svolgimento del servizio idrico integrato

PARTECIPAZIONE INDIRETTA	SOCIETÀ
Tramite COVAR14	PEGASO 03 società pubblica unipersonale
Tramite COVAR14	TRM S.p.A. Società Trattamento Rifiuti Metropolitan
Tramite SMAT	RISORSE IDRICHE SPA
Tramite SMAT	AIDA AMBIENTE SRL
Tramite SMAT	SCA SRL
Tramite SMAT	GRUPPO SAP
Tramite SMAT	SII SPA VERCELLI
Tramite SMAT	NORD OVEST SERVIZI SPA TORINO
Tramite SMAT	MONDO ACQUA SPA MONDOVI'
Tramite SMAT	ENVIRONMENT PARK SPA
Tramite SMAT	WATER ALLIANCE ACQUE DEL PIEMONTE

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Considerato che, ai sensi del citato articolo, se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Preso atto che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- ✓ nel caso di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio che, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) deve essere di almeno 500.000 euro annui;

Preso altresì atto che:

- ✓ l'articolo 20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- ✓ per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Marentino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Viste le linee guida per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 predisposte da Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

Dato atto che con tali linee guida è stato fornito un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione in oggetto;

Preso atto che, con le stesse linee guida:

- in merito al perimetro soggettivo (Enti assoggettati al TUSP ed Enti esclusi) è stato precisato che i Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo e, pertanto sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;
- in merito al perimetro oggettivo (partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica) è stato chiarito che, relativamente alle partecipazioni indirette (ossia per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo di una o più amministrazioni), la nozione di "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo de TUSP (come i consorzi, ecc.);

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra, rimane oggetto di rilevazione esclusivamente la SMAT e le società a partecipazione indiretta per il suo tramite;

Vista la nota della SMAT prot. smat n. 87925 del 17.12.2018, con cui la stessa afferma l'esclusione dalla revisione ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 per avere la stessa adottato,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Verificato che tale procedura si è conclusa entro i termini previsti nel menzionato articolo e meglio precisati nelle linee guida (23 settembre 2017): emissione avvenuta in data 13.04.2017 come indicato nella nota integrativa al Bilancio consolidato esercizio 2017 della Smat;

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Candiolo dando atto dell'assenza di partecipazione oggetto di ricognizione;

Si propone

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Candiolo dando atto che non sussistono partecipazioni oggetto di ricognizione alla data del 31 dicembre 2017, secondo quanto in premessa meglio precisato;
2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
4. stante l'imminente scadenza dei termini del procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE